



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 43 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 4994/13 ASPRGVETMO - Area Igiene Allevamenti e Produzioni  
Zootecniche e Igiene Urbana di Modica

***Il Direttore Sanitario Aziendale  
In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

**Visto** il verbale di contestazione n.° 4994/13 ASPRGVETMO del Dipartimento di Prevenzione Veterinario-Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana di Modica del 06.12.2013, ore 9,00, redatto, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Modica, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Veterinaria Dott. Giuseppe Arestia, T.d.P. Isp.re Bernardo Scatà e T.d.P. Isp.re Raffaele Scollo a seguito di controllo effettuato il giorno 02.12.2013, ore 9,00, a Modica in C.da Michelica, in prossimità della rotatoria che conduce allo stabilimento di macellazione "Centro Carni s.r.l.", sul mezzo di trasporto animali vivi (Lupetto targato EL802DX) del Sig. Incontruscieri Raffaele, nato a Modica il 11.12.1948 ed ivi residente in via Risorgimento n.° 69, automezzo condotto dallo stesso con in carico n.° 1 bovino (identificato con marca auricolare IT088990288927);

**Atteso** che a carico del predetto Sig. INCONTRUSCIERI Raffaele, nella qualità di detentore e legale responsabile dell'Azienda con codice **IT011RG292**, con sede in Scicli (RG) nella C.da Casanova Calamirieri, di proprietà di Bellaera Francesca, conducente del automezzo di trasporto animali vivi, targato EL802DX, è stata accertata la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1/2005, sanzionata dall'art. 5, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. n.° 151/2007, per **aver trasportato animali sprovvisti di apposito "Mod. 4" di accompagnamento**;

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 5, comma 1 e 2 lettera a) D. Lgs. n.° 151/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato al conducente immediatamente in data 02.12.2013, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. INCONTRUSCIERI Raffaele, nella qualità di detentore e legale responsabile dell'Azienda con codice

IT011RG292, con sede a Scicli (RG) nella C.da Casanova Calamirieri, di proprietà di Bellaera Francesca, conducente del automezzo Lupetto, targato EL802DX con nota prot. n.° 269/D del 22.01.2014;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. INCONTRUSCIERI Raffaele nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il trasgressore ammette la mancanza del Mod. 4 (c.d. modello rosa) durante il trasporto di un bovino effettuato il 02.12.2013, che pertanto è incontestabile.

Il mancato possesso del Mod. 4 durante il trasporto di animali è condizione necessaria e sufficiente per la commissione della violazione p. e p. dall'art. 5 del D.Lgs. n.° 151/2007.

L'asserito smarrimento del documento in questione "*a causa delle condizioni meteo della mattinata*" non è causa di esclusione della violazione, persistendo una responsabilità per negligenza da parte del trasgressore nel non aver curato adeguatamente la conservazione del documento necessario al trasporto dell'animale.

Il fatto che il modello era stato comunque predisposto per il trasporto va valutato positivamente ai fini dell'applicazione della sanzione in misura ridotta e rateizzata.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. INCONTRUSCIERI Raffaele, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei /00)**

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. INCONTRUSCIERI Raffaele, nato a Modica (RG) il 11.12.1948 ed ivi residente in Via Risorgimento n.º 69, quale proprietario e conducente dell'automezzo, nonché detentore e legale responsabile dell'Azienda;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.º 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 18 MAR. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale  
In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92  
Dott. Vito Amato*

